



Segretario generale della Giustizia amministrativa
Il Presidente di Sezione

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 30 dicembre 2020;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali vigenti relativi al personale del comparto Funzioni centrali;

Visto il regolamento 2021/241/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2021, n. 113 e s.m.i. recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, e in particolare il Capo II del Titolo II nonché l'Allegato 3;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, terzo periodo, del predetto d.l. n. 80/2021, il quale, nella formulazione originaria, ha autorizzato la Giustizia amministrativa ad avviare procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. b), d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale ha apportato modifiche al predetto art. 11, comma 1, terzo periodo, d.l. n. 80/2021, prevedendo che la Giustizia amministrativa è autorizzata ad avviare procedure di reclutamento per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi;

Visto l'art. 1, comma 9, lett. b) del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il quale ha ulteriormente modificato il predetto art. 11, comma 1, terzo periodo, d.l. n. 80/2021, prevedendo che la Giustizia amministrativa è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento, per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a

tempo determinato, non rinnovabile, avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga;

Considerato che, nell'ambito dell'investimento M1C1.I1.8 del PNRR, avente ad oggetto "Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi", la Giustizia amministrativa ha conseguito, al 30 giugno 2022, il primo target assunzionale, assumendo n. 168 unità di personale, con altresì l'impegno a mantenere costante il *target* attraverso lo scorrimento delle graduatorie capienti e procedure di reclutamento *ad hoc*;

Considerato che, ai fini del raggiungimento del secondo target assunzionale assegnato alla Giustizia amministrativa M1C1 - 40, con scadenza in data 30 giugno 2024 (n. 158 unità di personale), si è proceduto - ai sensi del citato art. 1, comma 9, lett. b) del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 - alla proroga alla data del 30 giugno 2026 dei contratti a tempo determinato già stipulati nell'ambito del primo target assunzionale M1C1-33 per n. 117 unità di personale;

Considerato, altresì, che ai fini del raggiungimento del suddetto secondo target assunzionale assegnato alla Giustizia amministrativa M1C1 - 40, si è proceduto a bandire una procedura di reclutamento relativo al target M1C1- 40 per n. 41 unità (n. 158 unità - n. 117 unità = 41), a tempo determinato da assegnare alle sedi degli Uffici per il processo, posti aumentati a n. 46 per le motivazioni espresse nel decreto n. 67 in data 3 giugno 2024;

Rilevato che con decreto n. 37 in data 11 aprile 2025, per le motivazioni ivi espresse, si è proceduto, a invarianza della spesa complessiva dedicata, alla rimodulazione dei posti da assegnare alle sedi territoriali della Giustizia amministrativa interessate alla realizzazione delle attività del progetto Pnrr, nei seguenti termini:

- per i *funzionari con profilo amministrativo giuridico economico*, diminuzione di un posto presso la sede di Milano del Tar Lombardia, di un posto presso la sede di Napoli del Tar Campania, di un posto presso la Sezione staccata di Salerno del Tar Campania, di due posti presso la Sezione staccata di Catania del Tar Sicilia e, contestualmente, l'incremento di cinque posti presso la sede di Roma del Tar Lazio;

- per gli *assistenti con profilo informatico*, diminuzione di un posto presso la sede di Palermo del Tar Sicilia e, contestualmente, l'incremento di un posto presso il Consiglio di Stato;

Considerate, altresì, le vacanze esistenti, a causa di dimissioni dal servizio, presso la sede di Roma del Tar Lazio e la sede del Consiglio di Stato;

Ritenuto, pertanto, ai fini del mantenimento del *target* assunzionale di n. 158 unità, di dover procedere, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui agli artt. 11, 14 e 16 del citato decreto-legge n. 80/2021, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge n. 113/2021 e s.m.i., all'indizione della procedura di reclutamento relativo al *target* M1C1- 40 a nove unità di funzionario amministrativo, giuridico, economico, presso il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma e a tre unità di assistenti informatici presso il Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali;

Ritenuto, altresì, necessario ai fini del mantenimento del suddetto *target* assunzionale di n. 158 unità, di riservarsi, fino all'approvazione delle graduatorie, la facoltà di ampliare il numero dei posti messi a concorso con quelli che si renderanno disponibili per effetto di rinuncia, decadenza, dimissioni e/o altre cause;

DETERMINA

Articolo 1

di bandire un concorso pubblico per il reclutamento, a tempo pieno e determinato, delle unità a completamento delle n. 158 unità con contratto a tempo determinato non prorogabile,

della durata del rapporto di lavoro che decorre dalla data di presa di servizio fino al 30 giugno 2026, pari a complessive dodici unità di personale non dirigenziale, da assumere a norma dell'art. 11, comma 1, del Titolo II del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 9, lett. b), del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215), da assegnare agli Uffici per il processo nella misura e con il profilo ripartiti come segue:

- a) nove unità di *funzionario amministrativo, giuridico, economico*, presso il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma;
- b) tre unità di *assistenti informatici* presso il Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali.

Le modalità operative di svolgimento delle procedure saranno determinate, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge n. 80 del 2021, da apposito bando di indizione dei concorsi.

Articolo 2

Al fine del raggiungimento e del mantenimento del target assunzionale di n. 158 unità, l'amministrazione si riserva, fino all'approvazione delle graduatorie delle procedure concorsuali, la facoltà di ampliare il numero dei posti messi a concorso con quelli che si renderanno disponibili per effetto di rinuncia, decadenza, dimissioni e/o di altre cause.

Il personale a tempo determinato sarà assunto subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

Giulio Castriota Scanderbeg